



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)
P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050
Tel+0331-617121 fax 0331-618186 e-mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

Orig

Determinazione n. 409 del 19/06/2018

AREA AMMINISTRATIVA
(N. settoriale 52)

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER UTILIZZAZIONE EXTRA ORARIO DI LAVORO DO
ALBERTO PISONI DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO PER MESI 1
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, il Servizio Finanziario necessita di assistenza specialistica a supporto n
gestione delle pratiche e che, per far fronte a detta necessità il Sindaco di Gorla Maggiore ha chie
l'autorizzazione per l'utilizzo del Dott. Alberto Pisoni, dipendente a tempo pieno e indeterminato
Comune di Garbagnate Monastero con inquadramento in Cat. D1, al fine di poterlo utilizzare da lu
2018 per 12 mesi per n. 8 (otto) ore settimanali, secondo la formula organizzatoria di cui l'art
comma 557, della Legge 311/2004.

Visto il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec
Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2018, immediatame
esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 24.02.2018, immediatame
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, nota integrativa e piano d
indicatori.

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 03.04.2018 con il quale, ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Amministrativa e Gestione del Personale dipendente al Dott. Pasquale Pedace;

Richiamati a tale proposito gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 disciplinanti le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15.03.2018 s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2018/2020" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Preso atto che il comma 762 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (*Legge di stabilità 2016*) ha chiarito il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla luce della cancellazione del patto di stabilità interno, stabilendo che: *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 562, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*. Di conseguenza, gli Enti già soggetti al Patto di Stabilità Interno, quale è il Comune di G. Maggiore, continueranno a dover rispettare le norme contenute nell'articolo 1, commi da 557 a 562, quater, della legge 296/2006 (contenimento della spesa rispetto alla media del triennio 2011-2013).

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali erogatori di servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa dei dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui qualora l'Amministrazione Locale decida *"di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'articolo 28, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, per la quota del costo aggiuntivo"*

Visto l'articolo 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla L. 30/07/2010 n. 122, come recentemente integrato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Visto l'art. 4 del D.Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui *"La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore comprese le ore di lavoro straordinario"*.

Visto l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Acquisita, l'autorizzazione disposta con D.G.C. n. 56 del 13.6.2018 del Comune di Garbagnate Monastero, a favore del Dott. Alberto Pisoni, per lo svolgimento di incarico extra istituzionale presso il Comune di Gorla Maggiore per n.8 (otto) ore settimanali nel periodo indicato in oggetto, secondo la formula organizzatoria di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004.

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con l'Ente di appartenenza del dipendente interessato di apposita convenzione in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Infatti, presso l'Ente che si avvale del lavoratore non si dà vita a una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'Ente di provenienza. Al contrario, si determina una relazione organizzativa esclusivamente tra l'Ente utilizzatore e la persona fisica del lavoratore dipendente dall'Ente cedente: il dipendente va ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa da quella da svolgere presso il datore di lavoro, in deroga al principio di esclusività. (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009).

Verificato che l'utilizzazione temporanea del Dott. Alberto Pisoni per n. 8 ore settimanali nell'anno temporale indicato risulta rispettoso del limite di spesa di cui all'art.1, comma 557 quater, della Legge 27/12/2006 n. 296, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L.24/06/2014 n. 90 convertito con le modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 144 nonché del limite di spesa per lavoro flessibile ex art. 1, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122.

DETERMINA

1. Di utilizzare presso l'Ufficio Finanziario del Comune, il Dott. Alberto Pisoni per 8 ore settimanali dal 01 luglio 2018 sino al 30.06.2019 così come previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
2. Di impegnare la spesa presunta di Euro 6.100,00 sul bilancio 2018 come segue:

Mis./Prog.	Voce/cap/art.	P.d.C.	Ex intervento	Importo totale
1/3	230/10130/101	1.1.1.1	10130101	4.700,00
1/3	230/10130/102	1.1.2.1	10130102	1.100,00
1/3	290/10130/701	1.2.1.1	10130701	400,00

3. Di impegnare la spesa presunta di Euro 6.100,00 sul bilancio 2019 come segue:

Mis./Prog.	Voce/cap/art.	P.d.C.	Ex intervento	Importo totale
1/3	230/10130/101	1.1.1.1	10130101	4.700,00
1/3	230/10130/102	1.1.2.1	10130102	1.100,00

1/3	290/10130/701	1.2.1.1	10130701	400,00
-----	---------------	---------	----------	--------

4. Di dare atto che verrà redatto e sottoscritto un atto che disciplini il rapporto fra Enti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni lavorative;
5. Di dare atto che - essendo la prestazione lavorativa che il Dott. Alberto Pisoni sarà chiamato a prestare presso questo Ente completamente indipendente da quella che il suddetto lavoratore conduce presso l'Ente che lo autorizza - l'intera disciplina economica, contrattativa previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune di Gorla Maggiore, che se ne avvale
6. Di dare atto che il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente interessato sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattualmente percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali, secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Garbagnate Monastero;
7. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo contestualmente all'apposizione del verbale di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
8. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito Web di questo Comune nell'apposita sezione Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art.124-1° comma del T.U.E.L. del D.Lgs.n.267/2000 e dal d.lgs.33/2013 e alla scadenza di tale termine sarà reperibile sul sito Web di questo Comune in "Amministrazione Trasparente" nella pertinente sottosezione "collaboratori e consulenti".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
PASQUALE PEDACE